

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SCHEMA ALLEGATO AL DECRETO DIRETTORIALE 19 gennaio 2026
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, e ai soggetti indagati o imputati per i medesimi reati ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale.
FONTE NORMATIVA Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77; legge 24 novembre 2023, n. 168; Codice Penale e, in particolare, l'art. 165 e l'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, ultimo comma, come introdotto dalla citata legge 24 novembre 2023, n. 168; Codice di Procedura Penale e, in particolare, l'art. 282-quater; legge 19 luglio 2019, n. 69; legge 26 luglio 1975, n. 354; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Decreto del Ministero della Giustizia 23 ottobre 2024 - Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015; Decreto del 22 gennaio 2025 del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità recante: "Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168"; Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022, in Rep. Atti n. 184/CSR, come modificata dall'Intesa del 25 gennaio 2024, in Rep. Atti n. 9/CSR.
RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali relative all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025, in attuazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168 e nel quadro dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti

minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022, in Rep. Atti n. 184/CSR, come modificata dall'Intesa del 25 gennaio 2024, in Rep. Atti n. 9/CSR.

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati personali c.d. "comuni" di cui all'articolo 4, comma 1, numero 1), del Regolamento (UE) 2016/679 riferibili a soci, associati, amministratori, rappresentanti, responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore;
- dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento riferibili ai soggetti di cui sopra.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati:

- Raccolta: a) presso gli interessati; b) presso terzi.
- Elaborazione: con modalità informatiche e in forma cartacea.

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: interconnessioni e raffronti, comunicazioni, diffusione, di seguito individuate.

Particolari forme di elaborazione dei dati

- Interconnessioni e raffronti: con le altre informazioni detenute dalla Direzione Generale per la Giustizia di Comunità e/o con l'utilizzo di informazioni e banche dati di diversi titolari quali ciascuna Procura della Repubblica presso cui è istituito l'ufficio locale del casellario, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presso cui sono tenuti gli elenchi e i registri regionali dei C.U.A.V., il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi presso cui è tenuto l'Albo degli Psicologi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito il registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS -, per effetto dell'applicazione del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, del Decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025, dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022, in Rep. Atti n. 184/CSR, come modificata dall'Intesa del 25 gennaio 2024, in Rep. Atti n. 9/CSR, nonché del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, detto Codice del Terzo Settore.
- Comunicazioni ai seguenti soggetti limitatamente alle finalità istituzionali relative alla formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco:
 - a) Organi giurisdizionali;
 - b) Autorità Garanti interessate, nell'esercizio delle potestà loro conferite dalla legge;
 - c) Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;
 - d) Ispettorato generale del Ministero;
 - e) U.E.P.E.;

- f) Regioni e Province Autonome;
- g) Enti pubblici e locali;
- h) Enti del servizio sanitario;
- i) Enti ed organismi del terzo settore.

- Diffusione: pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia, nella parte dell'elenco accessibile al pubblico, esclusivamente dei dati necessari ai fini identificativi del C.U.A.V., comprensivi di codice fiscale o partita I.V.A., numero e data di iscrizione, ai sensi dell'art. 4 c. 5 del Decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025 (si fa riferimento a quei dati che eventualmente consentano l'identificazione o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica, non rilevando in questa sede le informazioni riconducibili in via esclusiva alle persone giuridiche); diversamente, i dati personali relativi a condanne penali e reati di soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili dei C.U.A.V. non potranno essere in alcun modo oggetto di pubblicazione.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati utili per l'esercizio delle competenze e il raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025.

I dati provenienti dagli interessati ovvero da terzi sono trattati al fine di espletare in modo efficace e corretto la procedura per l'accreditamento dei C.U.A.V. presso l'Elenco del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per garantire l'efficiente gestione della procedura di contestazione di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul suddetto Elenco nonché sull'attività degli iscritti, di cui agli artt. 8, 12 e 14 del Decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025, nonché per l'adempimento di tutti gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.

La competenza sulla procedura di riconoscimento a mezzo di accreditamento dei C.U.A.V. e sulla tenuta del relativo elenco è attribuita alla Direzione Generale per la Giustizia di Comunità del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.

Tale competenza implica lo svolgimento delle seguenti attività: - riconoscimento e accreditamento dell'Ente o dell'Associazione; - tenuta elenco C.U.A.V., con possibilità di accesso esterno alla sezione privata da parte dei C.U.A.V. e delle Autorità Garanti; - registrazione dei dati storicizzati su sospensioni e cancellazioni, collegati al singolo C.U.A.V.; - pubblicazione sul sito giustizia.it, nella parte accessibile al pubblico, con aggiornamento trimestrale, dei seguenti dati estratti dall'elenco: dati identificativi del C.U.A.V., numero e data di iscrizione all'elenco; - comunicazione della pubblicazione e dell'aggiornamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - gestione della documentazione: 1. in relazione al singolo C.U.A.V. (domanda accreditamento su modello ministeriale, attestazioni e certificazioni, altri documenti prodotti dall'Ente, provvedimenti di

sospensione e cancellazione); 2. elenchi delle Regioni; - comunicazione sospensioni e cancellazioni all'Ente o all'Associazione e alla Regione di competenza; - gestione della procedura di contestazione; - vigilanza sull'elenco e sull'attività all'interno dei C.U.A.V.

La procedura è gestita con modalità informatiche non automatizzate. In particolare, le richieste di accreditamento dei C.U.A.V. (formulate tramite l'utilizzo dell'apposito modulo di richiesta che sarà reso disponibile sul sito del Ministero) e i documenti presentati, anche in fasi successive, vengono recepiti tramite la posta elettronica certificata integrata al sistema di protocollazione in uso.

Il sistema di protocollazione (Calliope) già collaudato ed acquisito dal personale autorizzato ad operarvi prevede delle profilazioni di utenze e dunque livelli di accesso (implicanti trattamento di dati personali) coerenti con i parametri autorizzatori e con le specifiche di sicurezza previsti nel Manuale di gestione dei flussi documentali del Ministero della giustizia (cfr. ivi in part. ai paragrafi 4.5 sui livelli di sicurezza, par. 8.1 sui livelli di accesso al patrimonio documentale e par. 6 sui criteri di assegnazione delle pratiche, nonché allegato 4 su policy di sicurezza, trasversale al trattamento e protezione dei dati personali) già approvato e recepito presso questo Dipartimento (da link [MANUALE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA](#)) reperibile in consultazione dalla pagina [Ministero della giustizia | Gestione flussi documentali](#).

All'interno di Calliope viene creato per ciascun C.U.A.V. un fascicolo (ad accesso riservato ai soli soggetti abilitati), il quale riporta il riferimento al numero identificativo del C.U.A.V. presente in un database - anche questo ad accesso riservato - che sarà realizzato ad hoc e conterrà tutti i dati raccolti. La procedura di accreditamento avviene extra-sistema in modalità manuale, sulla base dello studio dei documenti presentati; l'esito della stessa è poi registrato nel database, insieme al numero e alla data di iscrizione nell'elenco. Dal database è possibile estrarre l'elenco, contenente esclusivamente i dati necessari ai fini identificativi del C.U.A.V., comprensivi di codice fiscale o partita I.V.A., numero e data di iscrizione, da inviare all'Ufficio comunicazione e stampa del Gabinetto del Ministro della Giustizia tramite posta elettronica per la pubblicazione sul sito [giustizia.it](#). Le sospensioni e le cancellazioni vengono registrate in tabelle apposite del database che conterranno i dati storicizzati e le singole comunicazioni di sospensioni e cancellazioni sono inviate tramite la P.E.C. integrata al sistema di protocollazione in uso agli interessati. Le ulteriori comunicazioni previste dal decreto con altri soggetti pubblici si eseguono tramite la posta elettronica certificata integrata al sistema di protocollazione in uso. Rispetto alle attività di interconnessione e raffronto con altre banche dati, queste avvengono in modalità manuale. La pubblicazione degli aggiornamenti dell'elenco avviene trimestralmente sul sito del Ministero della Giustizia.

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero riguarda la "parte accessibile al pubblico" dell'Elenco di cui all'art. 4 DM, e annovera soltanto dati riferibili ai CUAV come definiti nel comma 6 del medesimo articolo ("dati identificativi del CUAV comprensivi di codice fiscale o partita IVA numero e data di iscrizione all'elenco"). L'inserimento di tali informazioni nella pagina web del Ministero non comporterà dunque alcun trattamento di dati di persone fisiche nell'accezione del GDPR e normativa di settore, neanche mediamente riconducibili ai predetti Enti. Verrà inserito apposito "**disclaimer**" per informare gli utenti del sito che ogni ulteriore eventuale attività da loro condotta (ad es. di ricerca e/o rielaborazione, anche per il tramite di ulteriori applicativi o banche-dati) che, sulla base degli identificativi dell'Ente, possa comportare la ricostruzione dell'identità di persone fisiche comunque collegate al medesimo Ente, non integra in alcun modo un "trattamento di dati personali" imputabile a strutture o personale del Ministero della giustizia, ricadendo nella esclusiva iniziativa e disponibilità dei medesimi utenti, che ne assumeranno ogni correlativa responsabilità, in quanto qualificabili come "autonomi" Titolari di trattamento ai fini del GDPR.

Con riguardo ai dati personali comuni riferibili a soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili dei C.U.A.V. questi possono essere oggetto di interconnessione e confronti con altre informazioni detenute dalla Direzione Generale per la Giustizia di Comunità o da altri soggetti pubblici e di comunicazione a soggetti pubblici per l'adempimento delle finalità istituzionali. Con riferimento a quelle informazioni che eventualmente consentano l'identificazione o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica - non rilevando in questa sede le informazioni riconducibili in via esclusiva alle persone giuridiche -, possono essere diffusi tramite la pubblicazione, nella parte accessibile al pubblico dell'Elenco in questione, soltanto i dati necessari ai fini identificativi del C.U.A.V., comprensivi di codice fiscale o partita I.V.A., numero e data di iscrizione.

Quanto ai "dati giudiziari", nel significato estensivo del termine, comprendente sia i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sia quelli relativi all'applicazione, con provvedimento giudiziario, di misure di prevenzione, acquisiti in relazione agli enti e alle associazioni da abilitare o già abilitati all'organizzazione di percorsi di recupero e programmi di prevenzione di cui al Decreto 22 gennaio 2025, il loro trattamento avviene esclusivamente allo scopo di verificare il possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci, degli associati, degli amministratori, dei rappresentanti e dei responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui all'articolo 3, lettera c), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera d), del Decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità del 22 gennaio 2025 ai fini dell'accreditamento e del conseguente inserimento dell'ente e/o dell'associazione nell'elenco di cui all'art. 4 del medesimo decreto nonché dell'emissione del provvedimento di sospensione e/o cancellazione dal predetto elenco.

Il possesso dei requisiti di onorabilità è attestato dagli interessati mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2025 e limitatamente alle sole informazioni indicate nella predetta disposizione.

Tali dati saranno acquisiti direttamente dall'ente o associazione interessati all'accreditamento in questione che, poi, ne curerà la trasmissione - previa raccolta di un'apposita informativa in ordine al trattamento dei loro dati personali in argomento e la richiesta di consenso, con l'indicazione espressa delle conseguenze di un eventuale rifiuto del consenso stesso - al momento dell'invio della richiesta di riconoscimento alla Direzione Generale per la Giustizia di Comunità.

I dati personali relativi ai requisiti di onorabilità possono essere oggetto di interconnessione e raffronti con altre informazioni detenute dalla Direzione Generale per la Giustizia di Comunità o da altri soggetti pubblici e di comunicazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2-octies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, solo se ciò sia autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, qualora non avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica; tali dati non sono però oggetto di diffusione tramite pubblicazione.

Per le trasmissioni dai soggetti richiedenti - che comportino trattamento di dati di natura giudiziaria o di informazioni ad essi riferibili (come l'autocertificazione prevista ai sensi dell'art. 7 del DM, sui requisiti di onorabilità) - potranno essere implementati, col supporto delle strutture tecniche del DGMC, canali di comunicazione suppletivi o meccanismi di cifratura fermo l'elevato livello delle misure tecnico-organizzative già attivabili e i requisiti stringenti per la visualizzazione delle informazioni su Calliope, associate ad utenze autorizzate e debitamente profilate.

I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti.

I dati possono essere comunicati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 241/1990 e al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché in ogni altro caso in cui la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Resta fermo che, nei casi di comunicazione di dati personali ad altri soggetti pubblici, ciascuno di questi, nell'ambito della propria sfera di disponibilità (inclusa la gestione dei dati personali attinti da proprie attività istituzionali), riveste la qualifica di *autonomo titolare* del trattamento.

Possono interfacciarsi con i dati personali implicati dalle mansioni di servizio (con utenze profilate e abilitate per l'accesso ai dati) soltanto unità di personale appositamente autorizzate, formate ed istruite in relazione al contesto organizzativo, al ruolo assegnato e alle finalità dell'Ufficio di appartenenza, in coerenza con i parametri del Manuale di gestione dei flussi documentali su Calliope vigente presso il Ministero della Giustizia.

In ogni caso, tutte le procedure di trattamento dei dati personali saranno gestite da dipendenti interni all'Amministrazione autorizzati ai fini e per gli effetti dell'art. 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 29 del GDPR, in ragione delle proprie mansioni di servizio e nei limiti delle attività istituzionali dell'ufficio.

I dati sono trattati in ossequio ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, completezza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione e indispensabilità in rapporto agli obblighi, ai compiti e alle finalità perseguite e per il solo tempo strettamente necessario secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale.

Inoltre, gli stessi sono trattati con modalità tali da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Nella lavorazione dei processi di competenza e nella correlata gestione di flussi documentali, siano essi cartacei o informatici, il dipendente autorizzato al trattamento di dati di natura personale lo attua nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 par. 1 GDPR, attenendosi in particolare al parametro della minimizzazione, affinché il trattamento risulti adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati.

L'utente presta la dovuta diligenza ed attenzione per evitare una divulgazione involontaria di informazioni riservate; rispetta i principi di necessità e proporzionalità nella consultazione ed estrazione dei dati dai sistemi informativi in dotazione e nella riproduzione e/o duplicazione di atti e documenti d'ufficio, fermi in ogni caso i limiti delle attività di competenza e delle direttive organizzative impartite nella struttura di appartenenza. In particolare, accede ai soli atti e fascicoli collegati alle mansioni assegnate, consentendone a sua volta l'accesso solo a soggetti qualificabili come "autorizzati" al trattamento in ragione del rispettivo ufficio, servizio o attività, nel rispetto delle istruzioni del titolare o del suo designato/responsabile del trattamento.

L'utente autorizzato al trattamento dei dati per ragioni di servizio controlla e custodisce gli atti/documenti recanti dati personali che gli sono stati affidati per l'espletamento dei propri compiti e adotta le misure necessarie a sottrarli alla consultazione di persone prive di autorizzazione. Nel caso di fascicoli o di documentazione cartacea contenente dati personali, posti presso i locali degli uffici, il dipendente incaricato della trattazione deve curarne la collocazione e la tenuta e custodia in modo che ad essa non accedano persone prive di autorizzazione.

Allegato

L'utente che sia preposto con strumenti elettronici ad operazioni di trattamento di dati personali adotta le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali d'accesso e la diligente custodia dei dispositivi in suo possesso ed uso esclusivo.

Per le metodologie operative, gli strumenti informatici e le misure di sicurezza tecnico-organizzative, si rinvia al sub-allegato relativo alle misure tecniche e organizzative adottate.